

MODULARIO
C.C. 2

Mod. 2

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
Tel. 081/2523631 - fax 081/ 2523678- Via Acton n. 35 - 80133 Napoli

.....
DA : SERVIZIO DI SUPPORTO

A: Presidente del Consiglio comunale di MARANO DI NAPOLI

A: Sindaco del Comune di MARANO DI NAPOLI

A: Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di MARANO DI NAPOLI

FAX : 081/5769228

OGGETTO: TRASMISSIONE PRONUNCIA N. 225/2012
. Art.1, comma 168, legge 23 dicembre 2005, n.266

.....
Pagine n. 15 (compreso frontespizio)

**CON INVITO A TRASMETTERE LA DOCUMENTAZIONE ALL'ORGANO
DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI**

VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI VIA FAX

I documenti trasmessi da una pubblica amministrazione tramite apparecchiatura fax o con altro mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale ai sensi dell'art.7, comma III, capo 2° del DPR 20 ottobre 1998, n.403, come sostituito dalle corrispondenti norme del T.U. n.443 del 2000.

MODULARIO
C. C. - 204*Corte dei Conti***SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**Via Ammiraglio F. Acton, 35
80133 -Napoli-

CORTE DEI CONTI



0002963-13/07/2012-SC_CAM-T89-P

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
MARANO DI NAPOLI (NA)
- AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI MARANO DI
NAPOLI (NA)
- ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)

Oggetto: Trasmissione pronuncia n. 225 /2012

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si trasmette copia della pronuncia n. 225/2012, adottata da questa Sezione nella Camera di consiglio del 3 luglio 2012.

Il Direttore del Servizio di supporto

(dott. Mauro Grimaldi)

MODULARIO
C. C. - 304*Corte dei Conti***SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**Via Ammiraglio F. Acton, 35
80133 -Napoli-

CORTE DEI CONTI



0002963-13/07/2012-SC_CAM-T89-P

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
MARANO DI NAPOLI (NA)AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI MARANO DI
NAPOLI (NA)ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)**Oggetto:** Trasmissione pronuncia n. 225 /2012

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si trasmette copia della pronuncia n. 225/2012, adottata da questa Sezione nella Camera di consiglio del 3 luglio 2012.

Il Direttore del Servizio di supporto
(dott. Mauro Grimaldi)

MODULARIO
C. C. - 394*Corte dei Conti***SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CAMPANIA**Via Ammiraglio F. Acton, 35
80133 -Napoli-

CORTE DEI CONTI



0002963-13/07/2012-SC_CAM-T89-P

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI
MARANO DI NAPOLI (NA)
- AL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI MARANO DI
NAPOLI (NA)
- ALL' ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DEL COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)

**Oggetto:** Trasmissione pronuncia n. 225 /2012

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 168, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si trasmette copia della pronuncia n. 225/2012, adottata da questa Sezione nella Camera di consiglio del 3 luglio 2012.

Il Direttore del Servizio di supporto
(dott. Mauro Grimaldi)

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. 189



DOC. INTERNO N.24723217 del 13/07/2012



Mo. 2

Corte dei Conti

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Del/Pronuncia n° ²²⁵2012

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Vittorio Lomazzi	Presidente
Cons. Silvano Di Salvo	
Cons. Tommaso Viciglione	
Ref. Rossella Bocci	Relatore
Ref. Rossana De Corato	
Ref. Carla Serbassi	

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 3 luglio 2012

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 2011 con cui la sezione autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e gli annessi questionari cui gli organi di revisione degli enti locali devono attenersi nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2010 e bilancio di previsione 2011;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n° 266;

VISTO l'art.6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149;

ESAMINATA la Relazione-Questionario dell'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Marano di Napoli (Na) concernente i dati del rendiconto 2010, pervenuta in data 29.1.2012 (prot. 249) dalla quale emergevano alcuni profili critici, irregolarità o anomalie finanziario-contabili;

VISTA la richiesta formulata con la nota n° 1169 del 28.03.2012 dal magistrato incaricato dell'istruttoria;

VISTI gli atti e la documentazione inviati a riscontro dal Responsabile del Servizio economico finanziario con nota prot. 20120007086 del 24.04.2012;

VISTA la richiesta di attivazione della procedura ex art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed, eventualmente, ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011- corredata da appunto illustrativo trasmesso all'Ente- formulata dal predetto magistrato;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo n° 19/2012 del 05.06.2012, con la quale la Sezione è stata convocata per l'adunanza del 3 luglio 2012 al fini di una eventuale pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ed, eventualmente, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149;

VISTA la nota prot. 201200012478 del 22.06.2012 da parte del Dirigente responsabile dell'Area Economica Finanziaria del Comune di Marano di Napoli (Na);

UDITI, nell'adunanza del 3 luglio 2012, il magistrato relatore, e, per l'Ente, il Dirigente Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. ssa Claudia Gargiulo, comparsa unitamente al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti uscente, Dott. Sergio Bergamasco, intervenuto nel corso dell'adunanza, e al Presidente del Collegio dei revisori subentrante, Dott. Augusto Gomez De Ayala;

PREMESSO

Con deliberazione n° 330/2011 del 12 luglio 2011, questa Sezione regionale di controllo partecipava alle Istituzioni e agli Enti interessati il contenuto della deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n° 2/AUT/2011/INPR del 29 aprile 9 giugno 2011 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n° 148 del 28 giugno 2011 - supplemento ordinario n° 159, nonché sul sito internet della Corte dei conti), con la quale detta Sezione delle Autonomie aveva approvato le linee guida ed i criteri cui dovevano attenersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella compilazione della relazione sul rendiconto della gestione dell'esercizio 2010.

Con la suindicata deliberazione n° 330/2011, questa Sezione provvedeva altresì a definire termini e modalità di trasmissione delle relazioni-questionario relative ai rendiconti della gestione 2010, disponendone la trasmissione "a decorrere dal 25 luglio 2011 ed entro e non oltre il 30 novembre 2011".

La predetta Relazione-Questionario sul rendiconto della gestione 2010 relativa al Comune di Marano di Napoli (Na) perveniva a questa Sezione in data 29.01.2012.

Dall'esame della Relazione-Questionario sul Rendiconto 2010, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Marano di Napoli (Na), considerato quanto emerso dal contraddittorio svolto con l'Ente e dalle risultanze dell'attività istruttoria, è risultato quanto segue:

1. residui passivi del titolo II finanziati dall'indebitamento non movimentati da oltre due esercizi per i quali non c'è stato l'affidamento dei lavori;
2. mancata predisposizione del rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa previsto dall'art. 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
3. un risultato negativo della "gestione di competenza" negli anni 2008 e 2009 e per il 2010 pari ad € 2.084.286,10
4. un "disavanzo della gestione corrente" pari ad euro -3.370.809,55, coperto solo in parte nella misura di € 909.762,78 applicando l'avanzo di amministrazione libero dell'esercizio 2009, e € 1.481.136,64 utilizzando il contributo per permessi di costruire.
5. entrate correnti aventi carattere non ripetitivo pari ad € 3.908.999,14 (€1.499.647,71 recupero evasione tributaria e € 2.409.351,43 contributi per permesso a costruire) a fronte di spese aventi carattere non ripetitivo pari ad € 810.957,00 (oneri straordinari di gestione) con la necessità di individuare la tipologia di spese finanziate con la restante parte delle entrate di natura straordinarie pari ad € 3.098.042,14;
6. ripetuto ricorso ad anticipazioni di tesoreria con uno scoperto, a fine esercizio 2010, di € 3.290.403,63 con relativo mancato rimborso delle stesse entro l'anno, notevolmente

aumentata rispetto agli anni 2008 e 2009 rispettivamente di € 1.961.806,16 ed € 1.460.627,20, con conseguente mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 9) ai sensi del d.m. del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, per eventuale assistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti.;

7. la presenza di un ammontare dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef, nonché un volume di residui attivi di cui al titolo I e III superiori al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) degli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titolo I e III con conseguente mancato rispetto dei parametri di deficitarietà nn. 2) e 3) - ai sensi del d.m. del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009.
8. sussistenza di una rilevante mole di residui attivi, taluni inerenti ad annualità remote, con conseguente necessità di condurre al riguardo un'efficace azione di riaccertamento in particolare per i "residui attivi" Titolo I e III, relativi agli esercizi precedenti il 2006 (€ 26.500.873,44), rispetto all'avanzo di amministrazione (€12.024.287,72);
9. bassa capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente. In particolare, i residui attivi del Titolo I delle Entrate della gestione di competenza (€ 7.323.879,48) risultano il 49,15% degli accertamenti del Titolo I delle Entrate (€ 14.899.601,26), così come i residui attivi del Titolo III delle Entrate della gestione di competenza (€ 4.980.621,78) risultano il 80,43% degli accertamenti del Titolo III delle Entrate (€ 6.192.027,63);
10. la presenza di un Volume di residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente per cui non risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 4) ai sensi del d.m. del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009;
11. Debiti fuori bilancio, in particolare di quelli concernenti acquisizione di beni e di servizi senza impegno di spesa pari ad euro 472.088,37 e debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per euro 713.587,41, per cui non risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 8) ai sensi del d.m. del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009, per consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);
12. nel conto del tesoriere al 31/12/2010 sono indicati pagamenti per esecuzione forzata per euro 95.459,35 a fronte di un fondo di cassa al 31/12/2010 pari ad euro 95.459,35, da cui si rileva assenza di liquidità.

Con la nota prot.1169 del 28.03.2012 il magistrato istruttore richiedeva delucidazioni relative alle criticità riscontrate, cui veniva data riscontro dal Responsabile del Servizio economico finanziario con nota prot. 20120007086 del 24.04.2012, in cui venivano esposte, anche mediante l'ausilio di produzioni documentali, precisazioni a riscontro delle osservazioni formulate.

Ritenute non esaurienti le suddette delucidazioni, il magistrato incaricato dell'istruttoria attivava - corredata da appunto illustrativo trasmesso all'Ente- la procedura dinanzi al Collegio della Sezione regionale di Controllo Campania della Corte dei Conti, al fine di poter verificare nella pienezza del contraddittorio con l'Ente la sussistenza e l'eventuale persistenza di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria tali da comportare l'adozione di specifica pronuncia ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005 n°266 ed, eventualmente, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149.

Con nota prot. 20120012478 del 22.06.2008 il Dirigente dell'Area economico Finanziaria del Comune di Marano di Napoli (na), su indicazione del Commissario straordinario, insediatosi in data 12.04.2012 a seguito delle dimissioni del Sindaco, comunicava un programma di attività volto al risanamento finanziario dell'Ente.

CONSIDERATO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha delineato una nuova e significativa modalità di verifica in ordine al rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa sul Patto di stabilità interno e alla correttezza della gestione finanziaria degli Enti territoriali, stabilendo una specifica competenza in capo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Proseguendo in un disegno legislativo, avviato dopo la riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione con la Legge 5 giugno 2003, n. 131, che vede il progressivo riconoscimento del ruolo delle Sezioni regionali di controllo della magistratura contabile quali garanti della corretta gestione delle risorse pubbliche nell'interesse, contemporaneamente, dei singoli Enti territoriali e della comunità che compone la Repubblica (posizione già riconosciuta alla Corte dei conti dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29 e ribadita dalle sentenze 9 novembre 2005, n. 417 e 6 giugno 2007, n. 179), il legislatore ha ritenuto di rafforzare ulteriormente questo ruolo.

Da ultimo, l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo effettuato dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso Ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmetta gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica".

In detti casi *"ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e da' corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo dell'ente locale di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli Organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l'Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate.

All'esito dell'istruttoria e della pubblica adunanza del 3 luglio 2012 - chiarite talune delle esigenze conoscitive emerse in sede di disamina della Relazione-Questionario relativa al rendiconto 2010 inviata alla Sezione dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n° 266 - la Sezione formula le seguenti considerazioni con riferimento ai profili di criticità riscontrati in sede istruttoria e rimasti confermati anche successivamente alla disamina nel contraddittorio in adunanza con l'Ente:

1. TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'art. 9 del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ha previsto che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fra le quali sono comprese i Comuni, sono tenute ad adottare entro il 31 dicembre 2008 "le opportune misure organizzative" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti e che "le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione" (co. 1). Il legislatore ha previsto, altresì, che "allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio" deve essere effettuata da tutte le pubbliche amministrazioni e "i risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008".

La mancata adozione di specifiche misure organizzative, dirette ad assicurare la tempestività dei pagamenti e l'osservanza dei vincoli di finanza pubblica, non è solo indice di violazione dell'obbligo previsto dal legislatore, ma rende difficoltosa la verifica in ordine alla sussistenza di eventuali situazioni debitorie, di ritardi nei pagamenti e di eventuali comportamenti elusivi della disciplina relativa al Patto di stabilità interno.

2. RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

L'Ente presenta per l'esercizio 2010 un risultato negativo della gestione di competenza pari ad € 2.084.286,10, confermando così l'andamento negativo nel triennio di riferimento (nel 2008 -2.872.805,69; nel 2009 -1.324.874,28). L'Amministrazione, con la nota del 24.04.2012, ha proposto uno schema da cui si evince il "risultato di gestione di competenza al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzato", in altre parole viene sottratto dal risultato negativo della "gestione di competenza", pari ad € 2.084.286,10, l'avanzo di amministrazione utilizzato, pari ad € 1.349.868,68, pervenendo ad un disavanzo di competenza, per l'anno 2010, pari ad € 734.417,42. A tal fine, si richiama il principio contabile n. 3 punto 57 dell' *Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali* in base al quale il risultato contabile di gestione determinato dalla differenza tra accertamenti e impegni, derivanti dalla gestione di competenza evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato; pertanto sullo stesso non incide il risultato delle gestioni pregresse (risultato di amministrazione). Ciò premesso si conferma per l'Ente in esame, quindi, un risultato negativo della gestione di competenza pari ad € 2.084.286,10, cui si aggiunge la riflessione che la presenza di impegni sensibilmente superiori agli accertamenti denota una difficoltà dell'Ente circa la sostenibilità del bilancio di competenza con conseguenti perplessità sull'attività di programmazione.

Si prende, comunque, atto di un'inversione di tendenza per l'esercizio 2011, come risulta dai dati relativi al preconsuntivo 2011 (+ € 246.619,84 - nota 20120007086 del 24.04.2012) e dal Piano di risanamento (+ € 228.008,01 - cfr. punto 8).

3. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

La gestione di parte corrente dell'esercizio 2010 presenta un disavanzo di € 979.910,13. In relazione a tale disequilibrio L'Amministrazione ha dichiarato che il "disavanzo della gestione corrente" indicato in € 979.910,13 va rettificato con una differenza negativa pari ad € 704.216,00 in quanto il contributo per permessi da costruire destinato alla spesa corrente è pari ad € 1.756.830 e non ad € 1.481.136,64 come indicato da Questionario al rendiconto 2010. Sull'argomento si osserva che dall'allegato "Verifica degli equilibri - Bilancio 2010" si conferma l'ammontare di € 1.481.136,64 (€ 496.444,06 quota oneri di urbanizzazione destinata a manutenzione ordinaria del patrimonio e € 984.692,58 quota oneri di urbanizzazione destinata a spese correnti) e pertanto un disavanzo corrente di € 979.910,13. Preme evidenziare che il rispetto dell'equilibrio corrente assume una forte valenza gestionale, oltre che contabile e che un risultato negativo è segnale di una gestione finanziaria problematica. Sulle modalità di copertura del disavanzo di parte corrente adottate dall'Ente (avanzo di amministrazione esercizio precedente e contributi permesso per costruire), si evidenzia infatti che tali modalità, ancorché legittime e conformi alle previsioni dell'art.193 TUEL, destano perplessità considerata sia la situazione di deficitarietà strutturale in cui versa

l'ente sia l'elevata incidenza del totale dei residui attivi dei titoli I e III, antecedenti al 2005 (€ 29.791.708,00), suscettibili di inficiare l'effettività del risultato di amministrazione quale indicato sussistente alla data del 31 dicembre 2009 (€22.485.780,78, di cui € 9.556.747,93 non vincolati). Si osserva, quindi, che la copertura del disavanzo della gestione corrente mediante il ricorso a risorse di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio. Si rileva, poi, che anche se per l'esercizio 2011, come risulta dall'allegato "Verifica degli equilibri - Bilancio 2011", si prospetta un avanzo di bilancio corrente di € 553.344,39, l'Ente continua il ricorso ad entrate di natura straordinaria (avanzo di amministrazione esercizio precedente e contributi permesso per costruire) per il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente: ciò induce a rinnovare le perplessità sopra evidenziate, con l'ulteriore riflessione che per il conseguimento di un equilibrio strutturale non si può prescindere dalla riduzione del ricorso ad entrate non ripetitive.

In base alle suesposte considerazioni, si rinnovano le medesime perplessità in merito al dato relativo all'avanzo di parte corrente per l'esercizio 2011 pari a €534.732,55 così comunicato dall'Ente con il Piano di rientro (cfr. punto 8).

4. ENTRATE DI NATURA STRAORDINARIA

In relazione alla finalità delle entrate di natura straordinaria, preso atto al punto 3) della presente delibera della destinazione dei contributi per permesso da costruire secondo le modalità previste dalla normativa in materia, si evidenzia che residuano entrate straordinarie per recupero evasione tributaria pari ad € 1.499.647,71 a fronte di oneri straordinari di gestione pari ad € 810.957,00 e spese di realizzazione del progetto di recupero evasione ICI (previsto dalla G.C. con delibera n.38 del 16/04/2010) per €160.205,00, con una differenza di € 528.485,71 ad oggi non giustificata. A tal fine va ricordato che il finanziamento di spese consolidate attraverso entrate di natura straordinaria profila gravi rischi per i futuri equilibri di bilancio come già rilevato, peraltro, in sede di esame degli equilibri di parte corrente. Le entrate non ripetitive, infatti, per il loro carattere di variabilità, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi e va ponderata la tipologia di spese da finanziare con tali entrate, onde evitare rischi per i futuri equilibri di bilancio: le risorse variabili devono essere finalizzate a spese di investimento ovvero a spese correnti di carattere straordinario (punto 20, principio contabile n. 2 dell' *Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali*). La gestione di tali poste di bilancio implica dunque l'adozione di particolari criteri di prudenza, a causa della natura incerta delle riscossioni ad esse legate, dipendenti da fattori difficilmente governabili e prevedibili da parte dell'Ente, che, ove non adotti appropriate modalità di accertamento e gestione, può incorrere in possibili squilibri di bilancio.

In sintesi, nel caso di specie, la rilevata differenza tra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, non essendo destinata a spese per investimenti, evidenzia la mancanza di un equilibrio strutturale di parte corrente.

5. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E CASSA

Si evidenzia il ripetuto ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte del Comune di Marano di Napoli (Na), con uno scoperto, a fine esercizio 2010, di € 3.290.403,63 con relativo mancato rimborso delle stesse entro l'anno. L'anticipazione di tesoreria non rimborsata alla fine dell'anno 2010 risulta essere notevolmente aumentata rispetto agli anni 2008 e 2009 rispettivamente di € 1.961.806,16 ed € 1.460.627,20.

A tale proposito si evidenzia che il consistente e continuativo ricorso ad anticipazioni di tesoreria depone per una inadeguata programmazione dei flussi di entrate e di spese sia in termini di competenza che in conto residui e per la sostanziale sussistenza di un debito latente e persistente (tale da comportare la violazione degli obblighi di cui all'art. 119 della Cost. in ordine all'utilizzo dell'indebitamento con conseguente possibile responsabilità per danno erariale). Si ricorda, infatti, che tale istituto deve rappresentare un'operazione eccezionale e non rientrare nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale; deve essere utilizzata per far fronte a *momentanei* squilibri della liquidità (cui, peraltro, potrebbe prioritariamente farsi fronte con la possibilità, non onerosa per l'Ente, di momentaneo utilizzo per cassa di

fondi a specifica destinazione, nel rispetto della normativa di cui all'art. 195 del TUEL) e un reiterato utilizzo della medesima evidenzia gravi disequilibri di bilancio. Inoltre, la mancata estinzione nell'esercizio non solo rischia di far consolidare il debito modificando la natura dello stesso (finanziamento a breve termine), ma comporta anche, a carico dell'Ente, un ulteriore aggravio finanziario rappresentato dagli interessi passivi che maturano sulla somma concessa in anticipazione per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata (con conseguente possibile responsabilità per danno erariale). Va tenuto presente che l'ordinario ricorso a tale istituto è conseguenza di una situazione di cassa deficitaria e di una bassa capacità di riscossione. Per il Comune di Marano di Napoli (Na) il consistente squilibrio di cassa quale risulta da un'analisi della gestione di cassa eseguita, per gli anni 2010 e 2011, con i dati reperiti dal sistema Slope, accompagnata da un consistente ammontare di residui attivi che, presumibilmente negli anni passati, non sono stati oggetto di accurata operazione di riaccertamento (cfr. punto 6), ha evidenti riflessi sul bilancio dell'ente, con preoccupanti rischi per la tenuta finanziaria dell'Ente in relazione alla capacità di far fronte ai crediti liquidi ed esigibili dei terzi con "validi" mezzi finanziari. La carenza permanente di liquidità finisce, infatti, col compromettere gravemente l'ordinario funzionamento dell'ente sotto l'aspetto della solvibilità ovvero dell'erogazione dei servizi indispensabili e costituisce uno degli indici sintomatici di una situazione di dissesto ex art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 149/2011.

Si evidenzia che la riduzione del fenomeno del consistente ricorso alle anticipazioni di tesoreria richiede, invero, l'adozione di una mirata attività di risanamento amministrativo-contabile, che consenta, anche a lungo termine, di evitare crisi strutturali di liquidità, indicative di un potenziale stato di insolvenza. Si raccomanda pertanto la tempestiva adozione di "valide" e "concrete" misure correttive per evitare di incorrere nella violazione del divieto di indebitamento per spese non di investimento ex art. 119 Cost.

6. RESIDUI

6.1 La materia dei residui, sia attivi che passivi, è di estremo rilievo ed importanza nella materia dei bilanci pubblici e, in particolare, di quelli comunali. La natura finanziaria del bilancio e la circostanza che le procedure di entrata e di spesa sono analiticamente disciplinate con una normativa complessa che prevede numerosi passaggi prima del completamento di ciascuna di esse, comporta che in numerose occasioni le attività di incasso o di pagamento non si concludano nell'esercizio nel quale sono state avviate. I risultati che tali operazioni sono idonei a comportare vengono riportati, quindi, nel bilancio dell'esercizio successivo dell'Ente quali residui, sia attivi che passivi. Nella più parte dei casi la procedura di entrata e di spesa si completa nell'esercizio successivo, ma ove ciò non accada il residuo può essere mantenuto nel bilancio dell'Ente sino a che l'operazione non viene a conclusione, adottando alcune regole specifiche e tenendo un comportamento prudente.

La verifica connessa alla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli accertamenti e degli impegni nel conto del bilancio sono strettamente connesse alle attività che l'ente locale deve porre in essere ai fini del riaccertamento dei residui. Si rileva che tale operazione richiede un approfondito riesame dei presupposti di effettiva esigibilità, specie per quei residui provenienti da esercizi remoti e per le tipologie a riscontrata bassa velocità di smaltimento, con adozione di tutte le misure idonee a garantire la necessaria attendibilità e veridicità delle scritture dell'ente stesso. Concorrendo i residui attivi riportati in bilancio a formare il risultato di amministrazione che può essere applicato negli esercizi successivi, è responsabilità primaria dell'ente locale mantenere in bilancio solo i residui che ritiene con ragionevole certezza di riscuotere dandosi un'applicazione rigorosa al principio della prudenza, cui fa riferimento il principio contabile n. 3, punti 60 e 101 approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali. Quest'ultimo in particolare prevede che "i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita".

6.2 Per il Comune in esame si evidenzia una situazione di grave criticità in materia di residui attivi e passivi rappresentata dall'esistenza di una ingente mole di residui, taluni inerenti ad annualità remote, con percentuali di riscossione piuttosto basse ed evidenziata, altresì, dal mancato rispetto dei parametri di deficitarietà 2), 3) e 4) ai sensi del decreto ministeriale del 24 settembre 2009 pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13 ottobre 2009. In materia di gestione dei residui l'amministrazione dell'Ente ha evidenziato che, in sede di approvazione del rendiconto

2010, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi con conseguente stralcio dal conto del bilancio di crediti di dubbia esigibilità per un importo pari ad € 11.363.102,56 e corrispondente iscrizione degli stesso nel conto del patrimonio. A seguito di tale operazione, quale risulta dalla relazione del collegio dei revisori sul rendiconto 2010, l'Amministrazione ha azzerato il Fondo svalutazione crediti che nell'esercizio 2009 risultava essere pari ad € 11.530.520,90. Si osserva che, nonostante l'avvenuto stralcio dei crediti di dubbia esigibilità, continua a rilevarsi una ingente massa di residui attivi inerenti ad annualità remote e una bassa capacità di riscossione degli stessi. In particolare, la movimentazione nell'anno 2010 dei soli residui attivi costituiti in anni precedenti il 2006, relativamente al Titolo I e III delle entrate, presentano percentuali di riscossioni piuttosto basse (Titolo I residui da riscuotere € 12.645.687,02 residui riscossi € 963.217,21, Titolo III residui da riscuotere € 13.855.186,42 residui riscossi € 1.616.175,26). Considerato che tali partite creditizie risalgono, prevalentemente, a data anteriore al 2006, appare necessario un approfondito riesame - anche straordinario - dei presupposti di effettiva ed attuale esigibilità, specie per le tipologie riscontrate bassa velocità di smaltimento (entrate proprie dell'Ente). Ciò premesso si nutrono, quindi, perplessità sulla scelta di non costituire anche per l'esercizio 2010 un Fondo svalutazione crediti al fine di fronteggiare i rischi legati alle possibili perdite sui crediti portati a residuo. A tale proposito si segnala che l'eventuale conservazione in bilancio dei residui attivi di dubbia esigibilità è ipotesi eccezionale, in contrasto con il principio di effettività dell'equilibrio finanziario. La stessa è consentita, pertanto, in subordine alla costituzione, dal lato della spesa, di un Fondo svalutazione crediti, ma anche al vincolo di una corrispondente quota dell'avanzo di amministrazione, idonea a offrire copertura alle possibili perdite da mancato incasso (cfr. principio contabile n. 3. 101 dell' Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali).

Ad ogni buon conto la Corte prende atto che l'Ente ha inserito nel Piano di risanamento (punto 8) una operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. Si rammenta, peraltro, che continuare a conservare in bilancio di una ingente massa di residui di dubbia o difficile esazione, come nel caso in esame, non può non riflettersi sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e, conseguentemente, sugli equilibri della gestione finanziaria: residui attivi risalenti ad esercizi pregressi, con difficoltà di incasso tali da condizionare l'impiego dell'avanzo disponibile all'effettivo realizzo dei medesimi, finiscono nel tempo per ingessare una quota rilevante di residui passivi, come è reso evidente dalla rilevante quantità degli stessi per Marano di Napoli (Na), in attesa della monetizzazione dei corrispondenti crediti, col rischio di trovarsi nell'impossibilità di far fronte alle obbligazioni contrattuali assunte con le disponibilità liquide ordinarie e dover far ricorso al credito per evitare l'insolvenza.

7. DEBITI FUORI BILANCIO

Si segnala la forte consistenza di debiti fuori bilancio, la cui consistenza va considerata critica anche per l'altissima incidenza dell'ammontare delle acquisizioni di beni e di servizi senza impegno di spesa ex art. 194 del d. lgs. n. 267/2000 lett.e) e perché risultano finanziati con applicazione di avanzo di amministrazione. Considerate anche le precedenti osservazioni sulle criticità gestionali, appare eccessivo e critico il ricorso a tale modalità di assolvimento delle obbligazioni, da considerare, viceversa, assolutamente eccezionale e straordinaria, ferme restando eventuali responsabilità amministrativo-contabili eventualmente emergenti in seguito agli accertamenti svolti istituzionalmente dalla competente Procura regionale di questa Corte (cfr. art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n° 289 e norme collegate).

In ogni caso tale grave criticità evidenzia le difficoltà dell'Ente nel tenere una programmazione finanziaria e di bilancio nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità delle previsioni. Sul punto l'Ente, in sede di Piano di risanamento (vedi punto 8) ha rinviato all'applicazione dell'art. 56 del Regolamento di Contabilità, peraltro già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 13.4.2010, che richiama il tassativo rispetto della disciplina relativa agli impegni di spesa ex artt. 191 ss del d. lgs. n. 267/2000. A tale proposito si invita l'Ente ad un rigoroso rispetto della disciplina vigente, ribadendo l'"eccezionalità" dell'istituto, che costituisce una patologia nella vita dell'ente locale, passibile di produrre responsabilità per danno erariale, e la "tassatività" delle ipotesi previsti dalla legge (vedi Corte Conti Sezione Regione Campania sentenza n. 23/1996).

8. CONDIZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE E PIANO DI RIENTRO

L'istruttoria svolta nei confronti dell'Ente ha evidenziato una situazione di gravissima difficoltà finanziaria con difficoltà di mantenimento degli equilibri di bilancio, elevato risultato negativo nella gestione di competenza nel triennio 2008-2010, squilibrio di parte corrente, utilizzo di poste di natura straordinaria per finanziare le spese correnti, consistenti debiti fuori bilancio, elevata formazione di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e risalenti ad annualità remote, antecedenti al 2006, indici di una bassa e lenta capacità di riscossione, assenza di liquidità derivante da una difficile gestione di cassa e ricorso costante ad anticipazioni di tesoreria.

I risultati prodotti dalla gestione finanziaria 2010 integrano, altresì, il numero di parametri considerati sufficienti dalla norma 242 del D. Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione della condizione di deficitarietà strutturale o c.d. pre-dissesto.

Nella descritta situazione è necessario che l'ente ponga in essere tutte le misure correttive volte ad impedire che i parametri di deficitarietà strutturale continuino a realizzarsi e che la situazione di grave criticità finanziaria possa integrare le condizioni del dissesto ex art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000 che consistono 1) nella incapacità funzionale qualora l'ente non possa garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero 2) nella incapacità di adempiere obbligazioni scadute e legittimamente imputabili all'Ente.

Si prende atto, peraltro, che l'Amministrazione, a seguito delle dimissioni del Sindaco e dell'insediamento in data 12.04.2012 del Commissario prefettizio, per la provvisoria gestione dell'ente, ha comunicato di aver predisposto un Piano di rientro, comunicato alla Corte in data 22.06.2012, relativo ad un programma di attività volte al risanamento finanziario dell'Ente.

Tale Programma di risanamento prevede:

- 1) piano di alienazione del patrimonio immobiliare da allegare al bilancio di previsione 2012;
- 2) messa a reddito di beni e spazi del patrimonio comunale con conseguente previsione di maggiori entrate nel triennio 2012-2014;
- 3) razionalizzazione dell'uso dei beni di proprietà comunale e conseguente riduzione strutturale di spese correnti nel triennio 2012-2014;
- 4) rinegoziazione di contratti in essere e conseguenti riduzione strutturale di spese correnti nel triennio 2012-2014;
- 5) margini di manovra nel bilancio di previsione 2012, in corso di predisposizione, mediante manovra su aliquote IMU e addizionale IRPEF;
- 6) provvedimenti in materia di tempestività di pagamenti;
- 7) operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, per verificare le ragioni del mantenimento o cancellazione e programmare i tempi di incasso e pagamento;
- 8) richiamo tassativo dei dirigenti al rispetto della disciplina dei debiti fuori bilancio.

L'Ente ha, altresì, trasmesso alcuni dati finanziari del Rendiconto della gestione di esercizio 2011 ex art. 227 del D. Lgs. 267/2000 approvato con delibera n. 6 del 30.05.2012 del Commissario Straordinario:

- risultato di competenza con saldo positivo di euro 228.008,01 in controtendenza rispetto al triennio precedente;
- equilibrio di parte corrente 2011 con risultato positivo di euro 534.732,55;
- sensibile riduzione, rispetto al 2009 e 2010, dell'apporto degli oneri concessori e dell'avanzo di amministrazione nel conseguimento di un equilibrio strutturale di parte corrente;
- stralcio in sede di rendiconto 2010 di € 11.363.102,56 di crediti di dubbia esigibilità relativi a ICI e RSU e stralcio in sede di rendiconto 2011 di € 4.991.854,75 a fronte di residui attivi relativi al servizio idrico (titolo III dell'Entrata).

8.1. RESIDUI ATTIVI DEL SERVIZIO IDRICO

Proprio in relazione a quest'ultimo punto indicato nel Piano di risanamento - *stralcio in sede di rendiconto 2011 di € 4.991.854,75 a fronte di residui attivi relativi al servizio idrico (titolo III dell'Entrata)* - la Sezione richiama l'Ente a considerare con la massima attenzione le criticità riguardanti il servizio di accertamento e riscossione dei canoni idrici, oggetto in passato di rilievo di questa Corte con la delibera n. 21/2008 del 27 maggio 2008: *"la Sezione, pur tenendo conto dello sforzo operato dall'Amministrazione per il riordino del servizio di accertamento e riscossione dei canoni idrici, non può esimersi dal rilevare il ritardo nella riscossione di detti canoni in contrasto con i principi contabili inerenti alla corretta tenuta dei conti e con le regole proprie della normativa di settore. L'Amministrazione non ha stralciato dal bilancio le somme non riscosse, ma le ha portate nel risultato di amministrazione come somme vincolate amministrativamente e non nel conto del patrimonio come crediti di dubbia esigibilità come prevede il principio contabile n.3 che, per ovvi motivi di trasparenza e chiarezza del bilancio, dispone che siano stralciate dal bilancio e non risultanti in avanzo di amministrazione. L'operazione in tal guisa eseguita ha comportato un aumento dei residui attivi che, congiunta ad un accertamento non puntuale degli stessi, ha portato ad un avanzo di amministrazione non attendibile. E' opportuno rammentare che l'iscrizione nel conto del patrimonio dei crediti di dubbia esigibilità non comporta il venir meno del diritto alla riscossione da parte dell'Ente".*

Il suesposto piano di risanamento finanziario dell'Ente sarà oggetto di continuo monitoraggio, da parte di questa Sezione, al fine di riscontrare significativi risultati rispetto alle previsioni programmate e attese dall'Ente medesimo. Le anomalie finanziarie e gestionali relative al comune di Marano di Napoli (Na), accertate durante lo svolgimento dell'istruttoria, integrato dal contraddittorio con l'Amministrazione, denotano una situazione di forte criticità finanziaria; al contempo le iniziative intraprese autonomamente dall'Ente inducono questa Sezione della Corte a non ritenere, necessario, allo stato, intraprendere la procedura di cui all'art. 6 comma 2 del d.lgs. 149/11, in attesa di valutare l'esito delle misure correttive intraprese e illustrate in via programmatica mediante il suesposto Piano di risanamento, e i relativi riflessi sugli equilibri di bilancio dell'Ente.

A tal fine si invita l'Ente ad inviare a questa Corte una relazione trimestrale, che rechi periodico aggiornamento delle iniziative esecutive intraprese in attuazione di suddetto Piano di risanamento, con dettagliata quantificazione dei risultati finanziari conseguiti e dei conseguenti riflessi sugli equilibri di bilancio. La Corte si riserva, altresì, di chiedere, a verifica dei dati finanziari e contabili esposti nella suddetta Relazione trimestrale, la relativa documentazione contabile. Resta comunque fermo, in mancanza di positivi riscontri all'intrapreso Piano di risanamento della situazione finanziaria dell'Ente e in caso di persistenza di anomalie finanziarie e gestionali, sintomo di grave squilibrio di bilancio, il potere della Corte di attivare la particolare procedura prevista dall'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 149/2011, che prescrive che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato entro il termine assegnato le necessarie misure correttive, la stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Del. n. 260/2012; Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 59/2010 e 84/2011; Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Del. N. 2/2012).

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Regionale di controllo per la Campania, in esito all'istruttoria eseguita in base al questionario, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva o di diritto ed ai sensi dell'art. 1, co. 168, L. 23/12/2005, n. 266, ed, eventualmente, dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149 segnala al Consiglio Comunale del Comune di Marano di Napoli (Na) le gravi irregolarità rilevate, i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, la

persistenza nell'esercizio oggetto dell'analisi di una gravissima difficoltà finanziaria potenzialmente idonea a sfociare in dissesto finanziario;

invita l'amministrazione comunale di Marano di Napoli (NA) ad attivarsi in merito agli aspetti critici rilevati, per correggere le situazioni che indirizzano l'ente verso condizioni di difficoltà strutturale e ad adottare le idonee misure correttive da adottare negli esercizi finanziari successivi utili a prevenire qualsiasi compromissione degli equilibri di bilancio. L'amministrazione comunale è tenuta a comunicare tempestivamente, con Relazione trimestrale, le misure correttive adottate a questa Sezione per l'esercizio del potere-dovere di vigilanza, ai sensi dell'art. 1, co. 172, L.23/12/2006 ed, eventualmente, comma 2 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.149;

dispone altresì che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Commissario straordinario incaricato della provvisoria gestione dell'Ente, al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Marano di Napoli (NA) perché ne dia comunicazione al Consiglio comunale per le valutazioni di competenza, all'Organo di revisione dell'ente.

Così deliberato in Napoli in data 3 luglio 2012.


IL RELATORE

Ref. Rossella BOCCI



IL PRESIDENTE

Pres. Sez. Vittorio LOMAZZI



Depositato in Segreteria in data

11 LUG. 2012

Il Direttore del servizio di supporto

dot. Mauro Gimaldi

